

Sentenza n. 625/2015 pubbl. il 01/06/2015

RG n. 51/2015

Repert. n. 635/2015 del 01/06/2015



CORTE D'APPELLO DI
ANCONA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Ancona –sezione civile- composta dai seguenti magistrati

Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
Dr. ANNALISA GIANFELICE Consigliere rel.

625/15

RGA 51/15
CROV 498
REP
UD DEC 12.5.15
DEC

MIN 19 MAG 2015

PUBBL 01 GIU 2015

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 51/2015 e promossa con ricorso

da

DUCCI SRL in Liquidazione con sede in Acqualagna (PU), Via del lavoro n.6 in persona del liquidatore legale rappresentante p.t. sig. Leandro Ducci rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Emanuele Aluigi del foro di Urbino e dall'avv. Anna Cucchiaroni del foro di Ancona ed elettivamente domiciliata in Ancona presso lo studio della seconda in via Frediani n.22, giusta procura in calce al reclamo

- RECLAMANTE-

CONTRO

1



Sentenza n. 625/2015 pubbl. il 01/06/2015

RG n. 51/2015

Repert. n. 635/2015 del 01/06/2015

**CURATELA DEL FALLIMENTO DUCCI srl in liquidazione in persona del
curatore con l'Avv. F. Cazzola**

- RECLAMATO-

E CONTRO

**Tacconi Cristina, Albertini Diego, Ducci Ugo, Iesanu Costantin, Martinelli Dino,
Mei Francesco, Rombaldoni Piergiorgio**

- RECLAMATI contumaci -

OGGETTO: Reclamo avverso sentenza di fallimento n. 37/2014 del Tribunale di Urbino, procedimento n. 895/2014 R.Fall., emessa in data 02.12.2014, depositata il 16.12.2014 e comunicata il 17.12.2014, non notificata, che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato ed il fallimento della società Ducci srl in Liquidazione

Conclusioni per le parti: come a verbale d'udienza del 12.05.2015

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato presso la cancelleria dell'intestata Corte il 15.01.2015 la Ducci srl in liquidazione ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 37/2014, procedimento n. 895/2014 R.Fall., emessa in data 02.12.2014, comunicata il 17.12.2014 con cui il Tribunale del Tribunale di Urbino, previa dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo da essa presentato, ne dichiarava il fallimento.

Allega in particolare che essa ricorrente con ricorso 20.05.2014 aveva presentato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato cosiddetto "aperto e/o in bianco" ex art. 160-161 RD 267/42 e succ. modif., che il Tribunale di Urbino con provvedimento dell'11.06.2014 aveva concesso i termini per la presentazione della proposta termini poi ulteriormente differiti al 06.10.2014, che depositato il piano il



significative nel trattamento dei contribuenti, in ottemperanza al principio di neutralità fiscale. Poiché la legge sospetta di incompatibilità con la normativa comunitaria realizzava un condono fiscale, realizzando un'esenzione dal pagamento dell'IVA, la Corte ha dichiarato sussistente il contrasto.

Con la sentenza del 11.12.2008 (C-174/07), è stato al vaglio della Corte l'art. 2, comma 44, L. 350/2003, con cui si prevedeva un condono fiscale per l'anno 2002. Il riferimento all'art. 2, comma 1, lett. a), c) e d) e agli artt. 193-273 del titolo XI della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, che hanno sostituito dal 1° gennaio 2007 gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

Poiché le norme nazionali censurate consentivano il mancato versamento dell'imposta in oggetto, esse sono state dichiarate incompatibili con il diritto comunitario.

La sentenza del 29.03.2010 (C-500/10) ha avuto ad oggetto l'art. 3, comma 2 *bis*, D.L. 40/2010, convertito, con modifiche, in L. 73/2010, il quale riguardava norme in tema di durata ragionevole del processo.

Questo diritto è stato ritenuto prevalente rispetto all'effettiva riscossione dell'IVA da parte dello Stato membro: la disciplina nazionale, pertanto, è stata giudicata compatibile con l'ordinamento comunitario. La Corte, infatti, ha statuito che: *"l'obbligo di garantire l'efficace riscossione delle risorse dell'Unione non può contrastare con il rispetto del principio del termine ragionevole di un giudizio il quale, in forza dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si impone agli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione e la cui tutela si impone anche in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU"*.

La normativa italiana, peraltro eccezionale, essendo finalizzata alla tutela del diritto alla ragionevole durata del processo, garantito dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6, par. 1, CEDU (che funge da parametro interposto ex art. 117 Cost.), ha legittimamente assicurato la prevalenza di tale diritto fondamentale dell'individuo sull'obbligo di riscossione imposto allo Stato.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia, senz'altro l'interprete più qualificato del diritto derivato dall'Unione Europea, indica quindi come principio generale



l'obbligo, da parte dello Stato membro, di riscossione effettiva ed integrale dell'imposta sul valore aggiunto. Questa regola, in uno con il principio di neutralità tributaria, non può essere derogata dal legislatore, prevedendo ad es. condoni fiscali per contingenti ragioni economiche, a pena di incompatibilità con il diritto comunitario.

Lo Stato membro non viola il diritto europeo qualora deroghi alla riscossione dell'IVA per solo se ciò è necessario per garantire un diritto fondamentale; quest'ultimo, infatti, nel bilanciamento con lo speculare obbligo dello Stato, mantiene la prevalenza.

Ciò posto, ad avviso della Corte la previsione dell'art. 182 *ter* L. Fall. che consente di operare una decurtazione di taluni crediti tributari facendo eccezione per l'IVA, è in armonia con il principio generale comunitario dell'obbligo di riscossione effettiva ed integrale dell'IVA.

Né emergono, nel caso di specie diritti prevalenti su tale obbligo.

Il diritto dell'imprenditore ad ottenere un concordato preventivo, volto ad evitare il fallimento, deve ragionevolmente contemperarsi con l'obbligo di riscossione dello Stato membro.

In detto giudizio di comparazione degli opposti interessi, le esigenze economiche e finanziarie, poste a diretto servizio degli interessi della comunità come strumento fattivo della realizzazione degli scopi comunitari, vanno ritenute senz'altro prevalenti rispetto all'interesse del ceto creditorio di vedere ammesso un concordato con apporto di nuove finanze o all'interesse dell'imprenditore di evitare la declaratoria di fallimento.

Sulle esigenze finanziarie della Stato può infatti prevalere solo un diritto fondamentale dell'individuo, e tale non è il diritto di cui agli artt. 160 e ss. L. Fall. (non è possibile configurare un diritto di evitare il fallimento come esplicazione della libertà d'impresa). Né possono essere prese in considerazione ragioni di stretta convenienza economica, come la paventata possibilità di un minore incasso per l'erario in caso di fallimento, a fronte di un pagamento parziale ma certo in caso di concordato assistito dall'intervento di finanza terza.



Pertanto non sussiste la necessità di sollevare l'eccezione di interpretazione pregiudiziale ex art. 267 TUE, in quanto l'interpretazione del Trattato è resa sufficientemente chiara dalle precedenti decisioni della Corte di Giustizia.

Detta conclusione è altresì confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 225/2014 che nell'escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 182 ter ha statuito, in relazione alla censura relativa all'art. 97 Cost., che *"Dalla natura di "risorsa propria" dell'Unione europea riconosciuta all' i.v.a. discendono per gli stati membri vincoli nella gestione e riscossione dell'imposta, come pure nella disciplina interna del tributo, cui è da ricondurre la formulazione del censurato art. 182 ter, che appunto, in ossequio al principio dell'indisponibilità della pretesa tributaria, ha escluso la falcidiabilità del credito i.v.a. in sede di transazione fiscale, consentendone solo la dilazione di pagamento; modalità, questa, che non lede il principio di buon andamento della p.a., dovendo essere intesa come il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo, né determina alcun vulnus per i criteri di "economicità" e di "massimizzazione delle risorse" in considerazione del fatto che persiste in capo all'amministrazione finanziaria la possibilità di riscuotere il tributo in futuro, con la contestuale approvazione di un piano di concordato idoneo a garantire il graduale superamento dello stato di crisi dell'impresa"*.

Le medesime considerazioni valgono naturalmente anche per il motivo di reclamo.

Il piano concordatario prevede il pagamento del 60% dell'Iva; tuttavia il debito tributario relativo all'Iva può essere solo oggetto di dilazione e non di falcidia, sicché la violazione della norma imperativa contemplata dall'art. 182-ter L. Fall. fonda il giudizio negativo sulla fattibilità giuridica della proposta.

In tema l'orientamento del Giudice di legittimità è ormai consolidato (v. sentenze nn. 22931/2041 e 22932/11; Cassazione penale sentenza n. 44283/2013); questo Corte, in ossequio anche alla funzione di nomofilachia spettante al Giudice di legittimità, non ravvisa ragioni per discostarsi dall'opzione interpretativa cui è pervenuta la Suprema Corte e a cui si è correttamente uniformato il giudice di prime



Sentenza n. 625/2015 pubbl. il 01/06/2015

RG n. 51/2015

Repert. n. 635/2015 del 01/06/2015

cure.

In conclusione il proposto reclamo è infondato e come tale deve essere respinto. Va pertanto confermata la sentenza di fallimento.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite.

Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012 (c.d. Legge di stabilità 2013), a mente del quale *quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.*

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:

respinge il reclamo;


compensa fra le parti le spese di lite

dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.

Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 12.05.2015


Il Consigliere est.

Dott.ssa Annalisa Gianfelice



Il Presidente

Dott. Gianmichele Marzelli



Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Edoardo Postacchini, tirocinante presso la Sezione Civile della Corte di Appello di Ancona.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Barbara Tomedi)

